Comune
di Molinella
Città Metropolitana di Bologna

Area IV – Pianificazione ed utilizzo del territorio
Via A. Costa n. 12
40062 Molinella (Bo)
Tel. 051/6906871/866
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

AVVISO PUBBLICO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSEGNATI AI COMUNI DEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI LUGLIO 2023 DELIMITATI CON DELIBERAZIONI N. 1511 DEL 11/09/2023, N. 1598 DEL 25/09/2023 E N. 1744 DEL 16/10/2023 A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE

Visti:

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 122 del 27 luglio 2023 "Dichiarazione dello stato di crisi regionale per gli eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito i territori delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna";
- la Legge Regionale n. 13 del 3 ottobre 2023 "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali" ed in particolare l'articolo 4 "Contributo straordinario agli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel luglio 2023",
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2001 del 20 novembre 2023 "Programmazione di contributi straordinari a favore dei territori colpiti dagli eventi metereologici verificatosi nel mese di luglio 2023 (art. 4 L.R. n. 13/2023)";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1744 del 16/10/2023 - "Eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il 22 luglio 2023 i Comuni di: San Possidonio (MO), Mirandola (MO), San Felice sul Panaro (MO), Finale Emilia (MO), Camposanto (MO), Baricella (BO), Casalecchio di Reno (BO), Crevalcore (BO), Galliera (BO), Malalbergo (BO), Molinella (BO), San Giovanni in Persiceto (BO), San Pietro in Casale (BO), Zola Predosa (BO), Argenta (FE), Bondeno (FE), Cento (FE),Ferrara (FE), Ostellato (FE), Poggio Renatico (FE), Portomaggiore (FE), Terre del Reno (FE), Tresignana (FE), Vigarano Mainarda (FE), Voghiera (FE)", con la quale sono state delimitate le zone territoriali nelle quali, a seguito della emanazione del Decreto Ministeriale di riconoscimento degli eventi eccezionali, trovano applicazione le provvidenze previste dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004, che per il Comune di Molinella sono i fogli di mappa catastali 1 – 26 - 75;
- il DM n. 65181 del 09/02/2024 del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna il 22 luglio 2023" (DGR n. 1744 /2023);
- la determinazione dirigenziale n. 26747 del 19/12/2023 del Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione della Regione Emilia Romagna con cui si è provveduto alla ripartizione delle risorse tra i Comuni oggetto di delimitazione sulla base delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 102/2004, e con la quale è stato assegnato al Comune di Molinella un contributo per un totale di € 91.875,00;

Considerato che:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1040 del 04/06/2024 stabilisce che: *"i Comuni potranno impiegare le risorse assegnate ad integrazione dei contributi riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna ai soggetti beneficiari individuati in attuazione delle procedure previste dal D.Lgs. n. 102/2004. In questo caso i Comuni, per il riconoscimento degli indennizzi, potranno utilizzare, nell'ambito del procedimento amministrativo di concessione dei contributi di loro competenza, le domande raccolte dalla Regione e gli esiti delle istruttorie da essa svolte, secondo le modalità indicate nello schema di convenzione allegato parte integrante del presente atto; i Comuni potranno altresì impiegare integralmente o parzialmente le risorse assegnate per il riconoscimento di altri indennizzi alle imprese agricole al di fuori del procedimento di cui al D.Lgs. n. 102/2004, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato, o in regime de minimis o con la notifica di un loro aiuto di stato. In questo caso i Comuni dovranno procedere con l'emanazione di un loro avviso pubblico e con proprie istruttorie e liquidazioni";*
- non sono giunte alla Regione Emilia Romagna domande inerenti imprese agricole situate nel territorio del Comune di Molinella;

Ritenuto pertanto di approvare il seguente avviso pubblico;

1. OGGETTO

Il presente Avviso Pubblico ha per oggetto l'assegnazione delle risorse concesse al Comune di Molinella con determinazione dirigenziale n. 26747 del 19/12/2023 del Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione della Regione Emilia Romagna, per un totale complessivo di € 91.875,00, nei confronti delle imprese agricole richiedenti, aventi i requisiti necessari, secondo quanto previsto dal presente Avviso e dal D.Lgs. 102/2004.
Gli aiuti previsti dal D.Lgs n. 102/2004 sono finalizzati a ristorare i danni a strutture ed infrastrutture aziendali, rimanendo esclusi i danni alle produzioni e quanto assicurabile sulla base del Piano di Gestione dei rischi in agricoltura.

2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domande le imprese agricole, singole o associate, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, situate nel territorio del Comune di Molinella ricompreso nelle delimitazioni territoriali di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1744 del 16/10/2023, pertanto nei fogli di mappa catastali 1 – 26 – 75, le quali abbiano subito dei danni in seguito agli eventi meteorologici del 22 luglio 2023, rimanendo esclusi i danni alle produzioni e quanto assicurabile sulla base del Piano di Gestione dei rischi in agricoltura.
Tali imprese devono avere subito un danno superiore al 30 per cento della Produzione Lorda Vendibile (PLV).

3. CALCOLO DELLA PLV

Ai fini del calcolo della PLV relativa all'anno dell'evento devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante che può essere richiesta alla Regione Emilia-Romagna.
In mancanza di dati aziendali è possibile adottare i dati desunti dai valori standard, ossia i medesimi valori utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate relative all'anno dell'evento. Anche per il computo della PLV delle colture non danneggiate dall'evento, allo scopo di semplificare la procedura di domanda, possono essere adottati quali valori massimi i dati desunti dai valori standard. Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione danneggiata non fosse disponibile al momento della presentazione della domanda (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative) o la produzione non fosse

quotata sul mercato, l'impresa potrà indicare quali valori massimi i dati desunti dai valori standard relativi all'anno dell'evento. Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l'anno del danno (o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato), analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale potranno essere utilizzati quali massimali le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale (o i valori standard) utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate. Qualora tali valori non siano rappresentativi della realtà aziendale (per eccesso o per difetto) dovranno essere sostituiti dai dati aziendali sulla base di documentazione probante fornita dal richiedente. I Valori Standard sono disponibili sul sito internet del MASAF sezione assicurazioni agricole.

Calcolo dei danni alle produzioni

La domanda di aiuto deve evidenziare la perdita di reddito calcolata con il criterio stabilito dall'art. 5 comma 4 ter del D.lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.. Ai fini del calcolo della soglia per l'accesso alle provvidenze si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale che si ottiene dalla differenza tra la PLV media triennale e la PLV dell'anno dell'evento dove:

- PLV media triennale: media del risultato della moltiplicazione dei quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l'anno dell'avversità (o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato) per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato, riparametrata sulla medesima superficie o numero di capi dell'anno dell'evento;
- PLV anno evento - il risultato della moltiplicazione dei quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno.

Calcolo dei danni alle strutture e alle scorte (art. 5, comma 3 d.lgs. 102/2004)

Ai fini del calcolo della soglia per l'accesso alle provvidenze (attualmente stabilita al 30%), nonché specificata all'art. 5 comma 1 del D.lgs 102/2004 e ss. mm e ii., si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale come sopra calcolata, ma nel calcolo della PLV aziendale si deve considerare anche la componente zootecnica (compreso l'eventuale compenso di soccida).

Si ricorda che nella PLV vanno indicati anche i rimborsi assicurativi e i contributi ottenuti per il mancato reddito rientranti negli aiuti di stato e registrati nel Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA).

4. PERIZIA ASSEVERATA

La perizia asseverata può essere anche composta da più perizie asseverate, redatte da tecnici abilitati, e deve essere coordinata da un solo perito.
Le perizie devono descrivere in modo dettagliato con adeguata documentazione tecnica e fotografica:

- il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi,
- il costo relativo al ripristino o al riacquisto del potenziale produttivo distrutto;
- la congruità delle spese sostenute in emergenza. Per spese sostenute in emergenza si intendono tutte le spese necessarie per la messa in sicurezza della attività agricola.

Le perizie asseverate devono altresì dimostrare la necessaria coerenza degli acquisti/interventi previsti con i beni danneggiati/distrutti descritti nella perizia stessa, nonché la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva.
Sarà possibile anche allegate foto o filmati che dimostrino i danni di cui si chiedono i contributi.

Laddove una impresa sia in possesso di una perizia redatta in seguito al verificarsi dell'evento calamitoso, ma prima della pubblicazione del presente bando, è possibile utilizzarla a condizione che venga integrata con informazioni eventualmente mancanti. Nel caso il beneficiario sia in possesso di una perizia giurata, questa potrà essere presentata in sostituzione o integrazione della perizia asseverata.

5. DEFINIZIONE INTERVENTI, COSTI AMMISSIBILI E LIMITI

Il D.M. 263929 del 23/05/2023 che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) del settore agricolo:

A. definisce:

 a. "immobile ad uso produttivo": l'edificio e/o il manufatto dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche più unità immobiliari al cui interno operano imprese di cui utilizzato a fini produttivi alla data delle avversità. *N.d.r.: Si precisa che non accedono gli edifici residenziali*;

 b. "beni mobili strumentali": i beni, ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri detenuti dalla pubblica amministrazione;

 c. "scorte" e "prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio": le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa.

B. considera interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola:

 a. la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite;

 b. la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;

 c. il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;

 d. la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola; nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2472/2022.

C. evidenzia in particolar modo che:

 a. sono ammissibili i ripristini, non rientranti nel Decreto del Masaf del Piano di gestione dei rischi riguardante l'anno della avversità, dei danni subiti alle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature, macchinari, scorte, mezzi di produzione;

 b. costi dei beni mobili ed immobili sono ammessi sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano immediatamente prima della avversità. Tali dati saranno indicati nella perizia asseverata;

 c. per gli interventi di ripristino la somma degli aiuti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili conformemente. Pertanto il beneficiario è tenuto a comunicare a tutti i soggetti ai quali chiederà aiuti o ripristini gli importi dei rimborsi assicurativi e dei contributi riconosciuti;

d. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

e. Gli aiuti sono ridotti di almeno il 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici per cui è prevista una copertura assicurativa del piano di gestione di rischi;

f. L'intensità di aiuto può essere fino all'80% ad eccezione delle zone soggette a vincoli naturali nelle cui può essere fino al 90%.

Sono esclusi:

a) le aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora l'intervento non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;

b) i fabbricati, o porzioni di fabbricati, realizzati in assenza o difformità del titolo edilizio, salvo che alla data della domanda, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti i relativi titoli abilitativi, in sanatoria. Sono fatti salvi i fabbricati, o porzioni di fabbricati (e relative pertinenze), realizzati ante 1967 per i quali non vi era obbligo di titoli edilizi e sui quali sia dimostrato/asseverato, con ogni valenza probante, la mancanza sull'immobile di interventi edilizi o equipollenti - successivi al 1967 - che avrebbero necessitato obbligatoriamente di titoli abilitativi fabbricati, o porzioni di fabbricati, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi

c) i fabbricati che, alla data dell'evento, risultavano non utilizzabili o risultavano in corso di costruzione;

d) i fabbricati che, alla data dell'evento, risultavano non utilizzabili o risultavano in corso di costruzione se non in regola con la normativa edilizia.

Sono ammesse come spese generali, esclusivamente per la quota imputabile ai beni oggetto di ripristino della domanda:

- perizia asseverata;
- gli oneri relativi alla progettazione, alla direzione lavori, alla redazione della contabilità finale e delle eventuali varianti in corso d'opera;
- gli oneri relativi alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- gli oneri relativi alla realizzazione di eventuali indagini geologiche/geotecniche e alla redazione delle relative relazioni;

Le spese generali non possono superare, IVA esclusa, il 10% dell'importo totale lavori indicato nel quadro economico ammesso a contributo. Il rimborso delle spese generali non potrà superare il 10% del contributo concesso e comunque deve rispettare le percentuali e i limiti sotto riportati.

Rientrano tra le spese generali ammissibili anche le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al lordo dell'IVA se dovuta. Tali spese sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo secondo le seguenti percentuali massime calcolate sugli importi riconosciuti:

1) Interventi di ripristino immobili, strutture e impianti :

 a) Spese per consulenze propedeutiche al progetto, progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ovvero altre figure professionali tecniche necessarie per la realizzazione del progetto: 10% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); 8% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 250.000,01 (duecentocinquantamila/01) ed euro 600.000,00 (seicentomila/00); 6% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 600.000,01 (seicentomila/01) ed euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); 5% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 2.000.000,01 (duemilioni/01);

 b) Perizia asseverata, perizia giurata e scheda rilevazione danni: 4% sul costo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 3% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 50.000,01 (cinquantamila/01) e 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro; 2% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra 500.000,01 (cinquecentomila/01) euro e 2.000.000,00 (duemilioni/00) euro; 1% sul costo degli interventi per importi dei lavori superiori a 2.000.000,01 (duemilioni/01) euro;

2) Interventi sui beni mobili strumentali

 a) Perizia asseverata: 2% sul costo degli interventi per importi inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi compresi tra euro 300.000,01 (trecentomila/01) ed euro 1.000.000,00 (unmilione/00); 0,5% sul costo degli interventi per importi superiori a euro 1.000.000,01 (unmilione/01);

3) Interventi sulla ricostituzione delle scorte;

 a) Perizia asseverata: 2% sul costo degli interventi per importi inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi compresi tra euro 300.000,01 (trecentomila/01) ed euro 1.000.000,00 (unmilione/00); 0,5% sul costo degli interventi per importi superiori a euro 1.000.000,01 (unmilione/01).

Rientrano, altresì, tra le spese generali ammissibili anche gli eventuali servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti relativi alla ripresa delle attività economiche e produttive, in misura non superiore al 2% dell'importo delle spese riconosciute per la realizzazione del progetto, oltre a cassa previdenziale e IVA se dovuta.

I compensi e gli onorari professionali, ammissibili a contributo, non potranno comunque essere superiori ai limiti massimi di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, con riferimento all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e/o al decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, per le prestazioni in essi contenute, e dovranno essere giustificati con le relative parcelle. In caso di rideterminazione giudiziale del compenso pattuito nessuna integrazione del contributo già erogato verrà effettuata.

Sono escluse le autofatture per gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che comunque ha presentato domanda di contributo; in tale caso, sono ammissibili a contributo solo le forniture di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia.

Con riferimento alle spese sostenute oggetto di contributo, nell'ambito del controllo amministrativo saranno verificate le fatture originali detenute dal beneficiario e/o la documentazione contabile e bancaria equivalente e collegata. Saranno inoltre intraprese azioni per prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo,

essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari.

Sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Non sono in ogni caso riconoscibili spese per l'acquisizione di beni mediante contratti di "locazione finanziaria" o leasing.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria domanda, con allegati, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 4 luglio 2025** esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo: *sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it*.

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcuna domanda, anche se sostituiva o aggiuntiva rispetto a quella precedente. È ammesso il ritiro o la revoca della domanda, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. È ammessa domanda successiva, purché entro il termine di scadenza, a integrale sostituzione della precedente.

L'Amministrazione potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di documenti e dichiarazioni presentati.

Nell'oggetto del plico informatico dovrà essere contenuta la seguente dicitura: "*Presentazione domanda per contributo alle aziende agricole colpite da eccezionali eventi atmosferici del 22 luglio 2023*".

Allegati alla domanda

La domanda dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

- Copia dell'avviso pubblico firmato;
- Istanza di candidatura (allegato A al presente avviso);
- Perizia Asseverata (Allegato B al presente avviso)
- Fotocopia di documento di identità del firmatario se si sottoscrive con firma autografa.

I documenti dovranno essere consegnati in formato PDF sottoscritti con firma digitale o autografa.

7. MODALITA' DI PUBBLICITA'

Copia integrale del presente bando e l'allegato A – "Modulo istanza di candidatura" sono pubblicati per tutta la vigenza all'Albo Pretorio informatico del Comune di Molinella e sul sito istituzionale del Comune di Molinella nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e gare.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento delle procedure saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure in questione. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Molinella per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le sole finalità connesse al procedimento in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.5 della L. 241/1990, è il Dott. Andrea Rubini, Funzionario Amministrativo Contabile dell'Area IV - Pianificazione e utilizzo del Territorio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV
Ing. Chiara Marsigli
f.to digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.